

# dossier

Dicembre 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

---

Atto del Governo n. 207

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 185



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 279

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Oggetto e ambito di applicazione</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Autorità nazionale competente</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori</i> ) .....	7
Articolo 5 ( <i>Controlli ex post</i> ) .....	7
Articolo 6 ( <i>Misure correttive</i> ) .....	11
Articolo 7 ( <i>Sanzioni amministrative</i> ) .....	12
Articolo 8 ( <i>Comitato</i> ) .....	12
Articolo 9 ( <i>Cooperazione e scambio di informazioni</i> ) .....	13
Articolo 10 ( <i>Oneri finanziari</i> ) .....	13



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

**Natura dell'atto:** Schema di decreto legislativo

**Atto del Governo n.** 207

**Titolo breve:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

**Riferimento normativo:** Articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

**Relazione tecnica (RT):** Presente

	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) in sede <i>consultiva</i> 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	Commissioni riunite III (Affari Esteri) e X (Attività Produttive) V Bilancio XIV Politiche dell'Unione Europea

---

## PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Esso è stato predisposto in attuazione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).

In particolare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 117 del 2019, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 117 del 2019, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Il provvedimento si compone di 10 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### **Articolo 1** **(Oggetto e ambito di applicazione)**

La norma definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, che consiste nell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento per il rispetto degli obblighi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

**La RT**, oltre a descrivere ampiamente le varie categorie di imprese destinatarie del regolamento in esame, afferma che la quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento. Tuttavia, sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520 di cui circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2** ***(Autorità nazionale competente)***

La norma designa il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente e stabilisce che l'Autorità assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previsti dal regolamento stesso.

**La RT** afferma che il Ministero dello sviluppo economico, per dare attuazione alle disposizioni del regolamento e del decreto, attua un insieme di attività che saranno realizzate prioritariamente con il ricorso a risorse umane e strumentali interne al Ministero stesso. Tuttavia, evidenzia la necessità di risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 5, 6 e 9 del decreto, che richiedono la realizzazione di attività di controllo, l'acquisizione di competenze specialistiche e l'acquisto di servizi specifici, come dettagliato nel paragrafo "Stima dei costi".

La RT sottolinea che l'Autorità dispone di 500.010 euro annui, a partire dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante il ricorso alle disponibilità finanziarie del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Inoltre, l'Autorità può far ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste all'articolo 7 del provvedimento, nella misura del 50 % dell'importo complessivo, come previsto dai criteri di delega articolo 21, comma 3, lettera e) della legge 117/2019.

**Al riguardo**, si osserva che la RT afferma che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a svolgere un insieme di attività, di attuazione del presente decreto e del regolamento in esame, prioritariamente con il ricorso a risorse umane e strumentali interne al Ministero stesso, senza però specificare in quali ambiti e con quali modalità saranno utilizzate le predette risorse e soprattutto senza chiarire se il loro utilizzo possa determinare pregiudizi nei confronti delle altre attività di competenza del Ministero già svolte a legislazione vigente con le medesime risorse.

Si rinvia ai successivi articoli per i restanti profili finanziari.

### Articolo 3

#### *(Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento)*

La norma dispone la partecipazione dell'Autorità ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e la partecipazione ai lavori OCSE e di altri organismi internazionali. Tali attività sono svolte in concerto con il rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si indicano le diverse attività di promozione dell'Autorità per la diffusione dei contenuti del regolamento e dei meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea. Si prevede, inoltre, che l'Autorità svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento.

Si stabilisce che l'Autorità si dota di una piattaforma web per realizzare le attività di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. Tramite la piattaforma, si provvederà a gestire digitalmente i controlli *ex post*, a creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si prevede che l'Autorità effettui attività periodiche di monitoraggio e di valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane attraverso specifiche indagini, collaborando anche con le associazioni di categoria.

**La RT** sull'articolo 3, comma 1 afferma che sebbene i costi di partecipazione ai lavori in ambito UE siano in parte riconosciuti, restano a carico del Ministero dello sviluppo economico i costi di natura diversa per indennità e rimborso spese. Inoltre, taluni incontri tecnici e informativi a livelli di Commissione non sono rimborsati.

Sull'articolo 3, comma 2, afferma che al fine di sostenere le imprese e gli operatori economici di settore e diffondere la conoscenza della materia, si prevede un'ampia e costante attività di informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione degli operatori economici sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento attraverso eventi informativi e formativi, anche in considerazione dell'evolversi della normativa comunitaria alla luce della adozione degli atti delegati e in particolare del riesame della Commissione sull'adeguatezza e sull'attuazione del regime sul dovere di diligenza, in conformità al regolamento (articolo 17 del regolamento).

In particolare, per la RT le risorse saranno utilizzate per l'acquisizione di servizi per la realizzazione di seminari, workshop, webinar interattivi, la produzione di guide e materiale divulgativo e la comunicazione verso i cittadini. I costi includono le trasferte a livello nazionale per prendere parte agli eventi promozionali.

Secondo la RT le risorse stimate nel 2021 sono superiori a quelle stimate per le annualità successive in ragione del fatto che il primo anno di applicazione degli obblighi risulta necessario diffondere maggiormente il regolamento.

Ancora, sugli articoli 3, comma 3 e 9, la RT sottolinea che l'Autorità realizza una piattaforma web articolata in una sezione pubblica di front-end per gli utenti (imprese e portatori di interesse) e una di back-end, con accesso riservato, dedicata a gestire digitalmente i controlli *ex post* e allo scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per rispondere alle esigenze delle PMI la sezione di *front-end* conterrà contenuti quali, il collegamento ad un forum interattivo sulla *due diligence*, l'accesso a documenti informativi e formativi rilevanti, l'accesso a guide e *tool* di ausilio per le imprese.

Nel pieno rispetto del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, decreto legislativo n. 82/2005), la piattaforma sarà utilizzata anche come strumento di *back-end* ad uso esclusivo dell'Autorità per creare aree e *tool* specifici dedicati a comunicazioni e *repository* di documentazione, entrambi ad accesso riservato, condivisi con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia per le dogane e dei monopoli. Inoltre, con il medesimo strumento web sarà possibile gestire effettivamente i controlli *ex post*, le comunicazioni ufficiali e le notifiche alle imprese come pure i quesiti delle stesse all'Autorità, anche attraverso l'utilizzo di modulistica digitale ad hoc.

La RT specifica che i relativi costi sono legati a software e servizi informatici e che nel 2021 saranno sostenuti i costi di progettazione e sviluppo informatico della piattaforma mentre nelle annualità successive saranno acquisite informazioni e creati collegamenti con banche dati esistenti, aggiornati i contenuti della piattaforma, previsto un presidio di assistenza informatica da remoto e realizzati i necessari aggiornamenti.

Ancora, sull'articolo 3, comma 3, la RT afferma che la Commissione europea attua misure di supporto per le PMI per assicurare che le stesse beneficino di un'assistenza tecnica adeguata. Tali iniziative, in ogni caso, necessitano di una ampia diffusione e di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane, tra queste le piattaforme web di supporto alle PMI di settore, in particolare, il portale della Commissione - DG Growth "Due diligence ready!". La Commissione si è anche impegnata a prevedere forme di supporto finanziario per le PMI per l'accesso alle quali l'Autorità intende supportare le PMI italiane.

Secondo la RT l'Autorità prevede di realizzare attività mirate di accompagnamento il cui costo è stimato sulla base di esperienze pregresse.

Infine, sull'articolo 3, comma 4, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del regolamento e dell'impatto in termini di oneri così come di vantaggi sulle imprese, la RT prevede che i costi annuali stimati sono comprensivi dei servizi quali indagini e raccolta e analisi dati.

Di seguito il riepilogo delle stime di costo riferite all'annualità 2021 e all'annualità 2022 e successive.

<b>Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati annualità 2021</b>					
<b>Attività</b>	<b>Costo annuo (euro)</b>	<b>Parametro</b>	<b>Costo medio (euro)</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo (euro)</b>
<b>1. Partecipazione ad incontri e processi UE internazionali (art.3,co.1)</b>	<b>15.600,00</b>				
1.1. Trasferte presso CE	3.600,00	Costo trasferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	600,00	6	3.600,00
1.2 Trasferte presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00	Costo viaggio aereo, vitto e alloggio missione estera di 2 giorni stimato sulla base dell'esperienza della AC	2.000,00	6	12.000,00
<b>2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi (art.3,co.2)</b>	<b>145.000,00</b>				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/webinar on line	75.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	15	75.000,00
2.2 Produzione materiali	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
2.3 Campagna informativa per i cittadini	50.000,00	Stima: mezzo avvisi stampa e media	50.000,00		50.000,00
<b>3. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front-end e back-end (art.3,co.3 e art.9)</b>	<b>133.750,00</b>				
3.1 Progettazione	33.750,00	Costo medio giorno esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	45	33.750,00
3.2 Sviluppo software piattaforma	100.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	100.000,00		100.000,00
<b>4. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti di supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI (art.3, co.2)</b>	<b>20.000,00</b>				
4.1 Traduzione di guide e documenti UE/ documenti informativi alle imprese circa le opportunità offerte a livello UE	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
<b>5. Valutazione e monitoraggio impatto (art.3,co.4)</b>	<b>22.500,00</b>				
5.1 Impostazione del sistema di monitoraggio e valutazione	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00

Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati a partire dall'annualità 2022					
Attività	Costo annuo per linea di attività (euro)	Parametro	Costo medio (euro)	Unità	Costo (euro)
<b>1. Partecipazione ad incontri e processi UE internazionali (art.3,co.1)</b>	<b>16.200,00</b>				
1.1. Trasferte presso CE	4.200,00	Costo trasferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	600,00	7	4.200,00
1.2. Trasferte presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00	Costo viaggio aereo, vitto e alloggio missione estera di 2 giorni stimano sulla base dell'esperienza della AC	2.000,00	6	12.000,00
<b>2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi (art.3,co.2)</b>	<b>63.000,00</b>				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/ webinar	30.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	6	30.000,00
2.2 Trasferte nazionali	3.000,00	Costo viaggio, vitto e alloggio missione estera (Europa) di 2 giornate/notte	300,00	10	3.000,00
2.3 Produzione e stampa materiali	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	20.000,00		20.000,00
2.4 Campagna informativa per i cittadini	10.000,00	Stima su canali comunicativi	10.000,00		10.000,00
<b>3. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front-end e back-end (art.3,co.3 e art.9)</b>	<b>66.550,00</b>				
3.1 Gestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso banche dati) e con il Registro imprese	30.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	30.000,00		30.000,00
3.2 Manutenzione e aggiornamento piattaforma	21.500,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	50	21.500,00
3.3 Assistenza agli utenti (via mail)	15.050,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	35	15.050,00
<b>4. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti di supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI (art.3, co.2)</b>	<b>10.000,00</b>				
4.1 Traduzione di guide e documenti UE/documenti informativi alle imprese circa le opportunità offerte a livello UE	10.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	10.000,00		10.000,00
<b>5. Valutazione e monitoraggio impatto (art.3,co.4)</b>	<b>40.000,00</b>				
5.1 Monitoraggio e analisi di impatto	40.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/ media annua	40.000,00		40.000,00

**Al riguardo**, con riferimento alla partecipazione ad incontri e processi Ue e internazionali andrebbe chiarita la ragione per cui nell'annualità 2021 è previsto che alle trasferte presso la Commissione siano 6 mentre nelle annualità successive sono previste 7 unità. Inoltre, si ravvisa la genericità della RT quando afferma che i costi di partecipazione in ambito UE sono in parte riconosciuti e restano a carico del Ministero italiano i costi per indennità e rimborso spese. Andrebbe quindi specificata la tipologia di costi che sono rimborsati dall'UE al fine di comprendere meglio il prospetto dei costi fornito dalla RT. Tra l'altro, sebbene le stime dei costi per trasferte presso UE e

presso organismi internazionali differiscano ampiamente, con 600 euro di costo medio per le prime e 2.000 euro di costo medio per le seconde, la descrizione del parametro è equivalente, trattandosi in entrambi i casi di costo trasferimenti o viaggio aereo, vitto e alloggio. In ogni caso, il costo medio di 2.000 euro per trasferta presso OCSE o altri organismi internazionali, appare elevato almeno per le trasferte in Europa (come noto l'OCSE ha sede a Parigi), per cui andrebbero chiarite meglio le voci di tale costo, se ad esempio sia compresa più di una persona per singola trasferta.

Relativamente alla promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi andrebbe spiegato il motivo per cui nell'anno 2021 a differenza delle annualità successive non sono previste trasferte nazionali (tra l'altro mentre nella prima colonna si menzionano "trasferte nazionali", nella terza colonna della medesima riga è scritto "missione estera (Europa)"). Si prende atto, invece, dei maggiori costi per l'anno 2021 in considerazione della circostanza che nel primo anno di applicazione occorre una maggiore promozione e diffusione della conoscenza.

Con riguardo alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma, andrebbe chiarito se gli oneri connessi alla gestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso alle banche dati) e con il Registro delle imprese si riferiscono al solo Ministero dello sviluppo economico o sono in parte da imputare anche all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese. Diversamente andrebbero fornite delucidazioni circa gli oneri in capo all'Agenzia delle dogane e al Registro delle imprese e se a tali eventuali oneri si potrà farvi fronte con le risorse presenti a legislazione vigente in capo ai predetti soggetti pubblici.

#### **Articolo 4**

##### ***(Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori)***

La norma dispone gli obblighi di diligenza degli importatori, previsti dagli articoli 4 (Obblighi connessi al sistema di gestione) 5 (Obblighi connessi alla gestione del rischio), 6 (Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi) e 7 (Obblighi di comunicazione) del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine gli importatori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità relative al regime adottato.

**La RT** non considera direttamente la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 5**

##### ***(Controlli ex post)***

La norma stabilisce le procedure e le fasi che l'Autorità segue nell'esercizio delle attività di controllo *ex post* nei confronti degli importatori dell'Unione.

In particolare, sono individuati gli importatori che sono soggetti ai controlli *ex post*, di cui all'articolo 11 del regolamento.

Si dispone che l'Autorità definisce il programma annuale di controlli *ex post*, a seguito dell'acquisizione del parere del Comitato di cui all'articolo 8, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio.

Si stabilisce che tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono soggetti ai controlli *ex post*, introducendo una priorità nei controlli. L'Autorità dispone comunque controlli *ex post* nei casi in cui la stessa sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

Con la comunicazione all'importatore dell'avvio della procedura del controllo *ex post*, l'Autorità richiede all'importatore qualsiasi informazione e documentazione utile per dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. L'Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non attestati nella documentazione fornita dagli importatori. Inoltre, l'Autorità può disporre ispezioni presso i locali aziendali dell'importatore.

Per svolgere i controlli *ex post*, come pure le ispezioni, l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato e può ricorrere, inoltre, ad enti strumentali o ad altri soggetti pubblici, utilizzando allo scopo specifici accordi di collaborazione.

L'Autorità conclude la procedura di controllo *ex post* entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa all'importatore e provvede a notificare lo stesso dell'esito. In caso di integrazioni documentali o ispezioni il citato termine può essere sospeso.

In caso di inadempimento alle proprie richieste, l'Autorità può determinare e applicare all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello stesso, come previste dall'articolo 7.

Con decreti direttoriali l'Autorità stabilisce le modalità operative per l'esecuzione dei controlli *ex post* ed approva il programma dei controlli.

É previsto l'obbligo quinquennale da parte dell'Autorità della tenuta della documentazione relativa ai controlli *ex post* effettuati.

**La RT** sottolinea che la Commissione ha elaborato un manuale, nella forma giuridica della raccomandazione, con linee guida non vincolanti rivolte alle Autorità nazionali competenti sull'applicazione del regolamento. In particolare, le linee guida individuano le fasi procedurali per la realizzazione di controlli *ex post* con riferimento anche alla selezione degli importatori, all'esame della documentazione aziendale, alle ispezioni in loco, alle misure correttive e alla registrazione dei documenti relativi ai controlli effettuati sulle imprese importatrici.

Tale documento della Commissione, pur fornendo un utile orientamento per la realizzazione dei controlli *ex post*, necessita di una declinazione nazionale attraverso la progettazione e definizione di un sistema di controllo che includa aspetti dettagliati e specifici quali i ruoli e le responsabilità, la metodologia di controllo, anche relativamente agli audit, la metodologia di selezione delle imprese e della documentazione depositata per l'esame di conformità, le modalità di realizzazione delle ispezioni in loco.

Per la definizione di tale sistema l'Autorità è, dunque, chiamata in primo luogo a progettare un sistema di controllo *ex post* che possa rispondere efficacemente alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, attività che sarà svolta nel 2021.

Ogni anno l'Autorità deve definire un programma di controlli attraverso un sistema basato sui rischi e sulla base del numero e del volume delle importazioni.

Inoltre, l'Autorità deve definire le modalità operative e gli schemi di documentazione che saranno richiesti agli importatori.

Secondo la RT questa linea di attività, oltre ad adeguate conoscenze e competenze interne che saranno disponibili a seguito di formazione, richiede il ricorso a competenze specialistiche con il supporto degli enti strumentali.

La RT evidenzia che per l'attuazione del regolamento, come pure del presente provvedimento, è richiesta la formazione del personale interno dell'Autorità che sarà impiegato nella attuazione dei controlli *ex post*.

Inoltre, il personale dovrà essere formato sui diversi temi specifici del regolamento quali ad esempio le aree di rischio e la loro identificazione, i sistemi di gestione delle aziende - ivi inclusi i regimi di due diligence - facendo riferimento sia alla normativa europea per il riconoscimento dei singoli regimi delle imprese e sia alla Guida OCSE. L'ampiezza dei temi trattati riguarda anche l'analisi dei bilanci aziendali, nonché i sistemi gestionali interni delle imprese e delle attività che la stessa svolge lungo la catena di approvvigionamento ivi incluse le relazioni a monte e a valle.

Per la realizzazione di dette attività la RT stima esclusivamente i costi inerenti la progettazione delle attività, l'erogazione di ore di formazione da parte di esperti e la produzione di materiale formativo. A tal fine, si prevede un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive.

La RT conferma che l'Autorità effettua i controlli *ex post*, sia su base documentale che con ispezioni in loco. Si specifica che i controlli *ex post* dell'Autorità fanno riferimento alla documentazione relativa ai sistemi di gestione dell'impresa, agli audit dell'impresa e/o di soggetti terzi indipendenti e altra documentazione di rilievo ivi inclusi i registri aziendali e i bilanci. L'Autorità potrà anche disporre ispezioni in loco per la verifica e l'accertamento dei sistemi di dovuta diligenza. I controlli a livello di singola unità aziendale, che potrà comprendere imprese di piccole e media dimensione ma anche imprese di grandi dimensioni, dovrà integrare diverse fonti di informazioni - dalle statistiche di commercio estero alle rilevazioni doganali - oltre agli audit sulle attività dell'impresa. Inoltre, in caso di verifica di infrazioni al regolamento l'Autorità comunica all'importatore la richiesta di misure correttive ed è chiamata a valutare il programma di misure correttive oltre alla corretta esecuzione delle stesse.

La RT ribadisce che per la realizzazione dell'attività di controllo l'Autorità si avvale di personale interno adeguatamente formato e/o di enti strumentali, stimando i costi relativi all'impiego di due figure professionali per ogni controllo effettuato per un costo complessivo medio di 4.000 euro per singolo controllo che include le ispezioni in loco. Sulla base di quanto illustrato in premessa circa il numero di importatori annualmente soggetto a controlli, la RT stima 60 controlli *ex post* annui. Tali costi sono stati stimati sulla base dell'esperienza dell'Autorità.

Di seguito il riepilogo delle stime di costo riferite all'annualità 2021 e all'annualità 2022 e successive.

Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati annualità 2021					
Attività	Costo annuo (euro)	Parametro	Costo medio (euro)	Unità	Costo (euro)
<b>1. Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo <i>ex post</i></b>	<b>48.300,00</b>				
1.1 Progettazione sistema di controllo (senior)	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00
1.2 Progettazione sistema di controllo (junior)	25.800,00	Costo medio esperto junior giorno uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	60	25.800,00
<b>2. Formazione di specifiche figure professionali</b>	<b>89.360,00</b>				
2.1 Progettazione del corso di formazione	9.360,00	Costo medio ora FSE per progettazione formazione	60,00	156	9.360,00
2.2 Ore di formazione	50.000,00	Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,00	500	50.000,00
2.3 Predisposizione materiali	30.000,00	Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	60,00	500	30.000,00
<b>3. Attuazione del programma di controlli <i>ex post</i></b>	<b>25.500,00</b>				
3.1 Produzione manuale dei controlli	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00

Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati a partire dall'annualità 2022					
Attività	Costo annuo per linea di attività (euro)	Parametro	Costo medio (euro)	Unità	Costo (euro)
<b>1. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli <i>ex post</i></b>	<b>25.500,00</b>				
1.1 Definizione del programma dei controlli annuale/ definizione manuale materiali/moduli/check list (senior)	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00
<b>2. Formazione di specifiche figure professionali</b>	<b>38.760,00</b>				
2.1 Ore di formazione	30.000,00	Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,00	300	30.000,00
2.2 Predisposizione materiali	8.760,00	Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	60,00	146	8.760,00
<b>3. Attuazione del programma di controlli <i>ex post</i></b>	<b>240.000,00</b>				
3.1 Realizzazione attività di controllo	240.000,00	Costo medio di 2 figure professionali per ogni unità di controllo/comprendivo ispezioni in loco. Costo stimato sulla base dell'esperienza dell'AC	4.000,00	60	240.000,00

**Al riguardo**, con riferimento alla formazione di specifiche figure professionali, pur ritenendo condivisibile che le ore di formazione diminuiscano nelle annualità successive al primo anno (2021) di introduzione dei corsi di formazione, andrebbe

chiarito il motivo per cui mentre nell'anno 2021 le ore di formazione e di predisposizione dei materiali sono allineate a 500 ore, nelle annualità successive si assiste a un disallineamento tra le ore di formazione (300) e quelle per la predisposizione dei materiali (146), con quest'ultime stimate in circa la metà delle ore di formazione.

Relativamente alla realizzazione dei controlli *ex post* che la RT stima in 60 annui, andrebbe chiarita la portata normativa del comma 3 del presente articolo laddove prevede che tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e con un determinato volume di importazione annuo siano soggetti ai controlli *ex post*, lasciando presumere che il controllo vada effettuato integralmente su tutti i soggetti che presentano i citati requisiti e non solo su una parte di essi come invece sembra stimare la RT. Infatti, la RT nelle premesse afferma che sono circa 90 le imprese che importano volumi annui sopra le soglie previste dalla normativa europea. Ciò porterebbe l'onere stimato per i controlli in 240.000 euro annui dal 2022 a 360.000 euro annui, salvo variazioni in diminuzione o aumento del numero degli importatori rilevanti.

Tra l'altro, considerato che la RT afferma che il programma dei controlli deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi e del numero e del volume delle importazioni, andrebbero forniti dati relativi a tali parametri che sembrano avere un impatto sui controlli da svolgere.

Inoltre, la RT fornisce il dato del costo medio di 4.000 euro per singolo controllo, affermando che potrà essere svolto tramite personale interno e/o enti strumentali. Tuttavia, le due modalità dovrebbero avere riflessi diversi sui costi.

Nel caso di utilizzo di personale interno i costi dovrebbero essere quelli di formazione e per le ispezioni. Inoltre, considerato che tale tipologia di attività risulta innovativa rispetto a quelle previste a legislazione vigente, andrebbe chiarito se per gli adempimenti previsti dalla presente disposizione si possa farvi fronte con le risorse umane previste a legislazione vigente e senza pregiudizio nei confronti di quelle attività attualmente svolte dal predetto personale. A tal fine, andrebbero fornite indicazioni più puntuali circa la struttura del Ministero coinvolta, unita a maggiori elementi che dimostrino la sostenibilità di tali nuove attività a carico di tali risorse interne.

Nel caso di ricorso ad altri enti strumentali o soggetti pubblici tramite accordi di collaborazione, andrebbero precisati i costi per il Ministero derivanti da tali accordi.

## **Articolo 6** **(Misure correttive)**

La norma stabilisce che, in caso di verifica di infrazione del regolamento, l'Autorità ne dà comunicazione all'importatore prescrivendo, contestualmente, le misure correttive e gli adempimenti che lo stesso dovrà applicare.

L'importatore presenta all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'infrazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.

L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.

L'importatore entro quindici giorni dall'esecuzione delle misure previste nel piano ne dà comunicazione all'Autorità. Entro i successivi trenta giorni l'Autorità verifica la corretta esecuzione del piano.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 5, relativamente ai controlli che è chiamata a svolgere l'Autorità.

### **Articolo 7** **(Sanzioni amministrative)**

La norma attribuisce all'Autorità la competenza ad accertare e irrogare le sanzioni amministrative.

In particolare, l'Autorità punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro l'importatore che non ottempera, nei termini stabiliti indicati dall'Autorità, alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7.

Inoltre, l'Autorità punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro l'importatore che non adotta le misure correttive secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità.

Per quanto non previsto dal decreto, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**La RT** afferma che le predette sanzioni hanno carattere di novità e si tratta, pertanto, di sanzioni che non si pongono come sostitutive di altre già previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 8** **(Comitato)**

La norma stabilisce che per fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle sue funzioni è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attività, prevedendone la relativa composizione e disponendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa essere invitata, ove necessario, a partecipare ai lavori del Comitato.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e coordina le attività esercitate da ciascuna delle Amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, nonché ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli *ex post* predisposto dall'Autorità e può essere consultato dall'Autorità ove lo ritenga opportuno.

Si stabilisce che non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del Comitato.

**La RT** non considera la norma nello specifico.

**Al riguardo**, attesa l'assenza di oneri riferiti ai componenti il Comitato andrebbe chiarito se anche il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

### **Articolo 9** ***(Cooperazione e scambio di informazioni)***

La norma prevede che l'Autorità scambi informazioni con la Commissione, con le Autorità doganali e con le Autorità competenti degli altri Stati Membri.

In particolare, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'Autorità richiede la trasmissione di dati necessari per realizzare i controlli *ex post* e delle informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni doganali degli importatori al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Tali informazioni dovranno pervenire all'Autorità, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo 3, relativamente alla realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della piattaforma web.

### **Articolo 10** ***(Oneri finanziari)***

L'articolo per l'attuazione delle disposizioni del decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, autorizza la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.

Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la copertura degli oneri finanziari in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si specifica che l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione della quota parte dei proventi relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 7, nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo introitato. Tali risorse integrano la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione di attività di controllo.

**La RT**, al fine della stima dei costi, presenta due tabelle che indicano, per ogni linea di attività, il dettaglio delle attività specifiche, il parametro di costo per quest'ultimo, il costo medio e le unità stimate in relazione alle attività previste. La stima dei costi è stata distinta nelle due tabelle allegate che indicano:

- la stima dei costi relativi alla annualità 2021, anno a partire dal quale decorre l'applicazione degli obblighi sugli importatori;

- la stima dei costi a partire dall'annualità 2022, costi che sono stimati costanti anche per le successive annualità.

La RT evidenzia che l'Autorità dispone di 500.010 euro annui, a partire dall'anno 2021 e che a tali oneri si provvede mediante il ricorso alle disponibilità finanziarie del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Inoltre, la RT ribadisce che, come previsto nei criteri di delega di cui all'articolo 21, comma 3, lettera e) della legge di delegazione europea n. 117 del 2019, l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive derivanti dalla destinazione della quota parte dei proventi relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivo introitato, versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dello sviluppo economico. Tali risorse integrano la dotazione finanziaria destinata alla realizzazione di attività di controllo, consentendo di intensificare tale attività; sono pertanto aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle tabelle allegate, in particolare al punto 6 delle citate tabelle (attuazione dei controlli ex-post).

Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati annualità 2021					
Attività	Costo annuo (euro)	Parametro	Costo medio (euro)	Unità	Costo (euro)
<b>1. Partecipazione ad incontri e processi UE internazionali</b>	<b>15.600,00</b>				
1.1. Trasferite presso CE	3.600,00	Costo trasferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	600,00	6	3.600,00
1.2 Trasferite presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00	Costo viaggio aereo, vitto e alloggio missione estera di 2 giorni stimato sulla base dell'esperienza della AC	2.000,00	6	12.000,00
<b>2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi</b>	<b>145.000,00</b>				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/webinar on line	75.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	15	75.000,00
2.2 Produzione materiali	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
2.3 Campagna informativa per i cittadini	50.000,00	Stima: mezzo avvisi stampa e media	50.000,00		50.000,00
<b>3. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post</b>	<b>48.300,00</b>				
3.1 Progettazione sistema di controllo (senior)	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00
3.2 Progettazione sistema di controllo (junior)	25.800,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	60	25.800,00
<b>4. Formazione di specifiche figure professionali</b>	<b>89.360,00</b>				
4.1 Progettazione del corso di formazione	9.360,00	Costo medio ora FSE per progettazione formazione	60,00	156	9.360,00
4.2 Ore di formazione	50.000,00	Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,00	500	50.000,00
4.3 Predisposizione materiali	30.000,00	Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	60,00	500	30.000,00
<b>5. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front-end e back-end</b>	<b>133.750,00</b>				
5.1 Progettazione	33.750,00	Costo medio giorno esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	45	33.750,00
5.2 Sviluppo software piattaforma	100.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	100.000,00		100.000,00
<b>6. Attuazione del programma di controlli ex post</b>	<b>25.500,00</b>				
6.1 Produzione manuale dei controlli	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00
<b>7. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti di supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI</b>	<b>20.000,00</b>				
7.1 Traduzione di guide e documenti UE/ documenti informativi alle imprese circa le opportunità offerte a livello UE	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC	20.000,00		20.000,00
<b>8. Valutazione e monitoraggio impatto</b>	<b>22.500,00</b>				
8.1 Impostazione del sistema di monitoraggio e valutazione	22.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	30	22.500,00
<b>Totale costi stimati</b>	<b>500.010,00</b>				

<b>Relazione tecnico finanziaria - Tabella riepilogativa per voci di costi indicativi stimati a partire dall'annualità 2022</b>					
<b>Attività</b>	<b>Costo annuo per linea di attività (euro)</b>	<b>Parametro</b>	<b>Costo medio (euro)</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo (euro)</b>
<b>1. Partecipazione ad incontri e processi UE internazionali</b>	<b>16.200,00</b>				
1.1. Trasferte presso CE	4.200,00	Costo trasferimenti, vitto e alloggio missione estera (CE) di 2 giorni sulla base dell'esperienza della AC	600,00	7	4.200,00
1.2. Trasferte presso OCSE e altri organismi internazionali	12.000,00	Costo viaggio aereo, vitto e alloggio missione estera di 2 giorni stimato sulla base dell'esperienza della AC	2.000,00	6	12.000,00
<b>2. Promozione e diffusione della conoscenza degli obblighi</b>	<b>63.000,00</b>				
2.1 Realizzazione di un workshop/seminario/ webinar	30.000,00	Costo medio stimato sulla base della esperienza della AC	5.000,00	6	30.000,00
2.2 Trasferte nazionali	3.000,00	Costo viaggio, vitto e alloggio missione estera (Europa) di 2 giornate/notte	300,00	10	3.000,00
2.3 Produzione e stampa materiali	20.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	20.000,00		20.000,00
2.4 Campagna informativa per i cittadini	10.000,00	Stima su canali comunicativi	10.000,00		10.000,00
<b>3. Progettazione e realizzazione di un sistema di controlli ex post</b>	<b>25.500,00</b>				
3.1 Definizione del programma dei controlli annuale/ definizione manuale materiali/moduli/check list (senior)	25.500,00	Costo medio esperto senior o specialista giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	750,00	34	25.500,00
<b>4. Formazione di specifiche figure professionali</b>	<b>38.760,00</b>				
4.1 Ore di formazione	30.000,00	Costo medio ora FSE per formazione livello A	100,00	300	30.000,00
4.2 Predisposizione materiali	8.760,00	Costo medio ora FSE per predisposizione materiali	60,00	146	8.760,00
<b>5. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di piattaforma web front-end e back-end</b>	<b>66.550,00</b>				
5.1 Gestione dei flussi informativi con l'Agenzia delle dogane (collegamento/accesso banche dati) e con il Registro imprese	30.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	30.000,00		30.000,00
5.2 Manutenzione e aggiornamento piattaforma	21.500,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	50	21.500,00
5.2 Assistenza agli utenti (via mail)	15.050,00	Costo medio esperto junior giorno/uomo parametro tariffe CONSIP	430,00	35	15.050,00
<b>6. Attuazione del programma di controlli ex post</b>	<b>240.000,00</b>				
6.1 Realizzazione attività di controllo	240.000,00	Costo medio di 2 figure professionali per ogni unità di controllo/comprendivo ispezioni in loco. Costo stimato sulla base dell'esperienza dell'AC	4.000,00	60	240.000,00
<b>7. Supporto alle imprese di settore per l'accesso agli strumenti di supporto dell'Unione europea previste a favore delle PMI</b>	<b>10.000,00</b>				
7.1 Traduzione di guide e documenti UE/ documenti informativi alle imprese circa le opportunità offerte a livello UE	10.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/media annua	10.000,00		10.000,00

<b>8. Valutazione e monitoraggio impatto</b>	<b>40.000,00</b>				
8.1 Monitoraggio e analisi di impatto	40.000,00	Stima sulla base dell'esperienza della AC/ media annua	40.000,00		40.000,00
<b>Totale costi stimati</b>	<b>500.010,00</b>				

**Al riguardo**, con riferimento alla stima dei costi si rinvia a quanto osservato in dettaglio agli articoli 3 e 5.

Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (cap. 2815 dello stato di previsione del MEF) andrebbero fornite assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.